

(N. 220)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 novembre 1953 (V. Stampato N. 192)*

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI e CAIATI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1953

**Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale
derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.**

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 31 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli, conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare le loro capacità di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento

professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole ».

Art. 2.

Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale:

a) gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non derivanti da trasformazione di corsi, nonchè gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo, che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche;

b) gli altri insegnanti pure inquadrati a norma del sopracitato decreto, i quali, trovandosi in servizio continuativo nei corsi di avviamento o nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei medesimi, occupano tuttora la direzione che veniva loro affidata in virtù

dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

L'esame colloquio si effettua, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.